

Comune di Barbarano Romano

Sistema Regolamentare dell'Imposta Unica Comunale – Componente Tributo per i servizi indivisibili – TASI

Regolamento per l'Istituzione e la disciplina specifica del Tributo per i
Servizi Indivisibili – TASI

**Regolamento
per l'Istituzione
e la disciplina della
componente
Tributo per i Servizi
Indivisibili
– TASI –**

Indice

<u>Capo I Norme generali.....</u>	<u>4</u>
Art. 1. Istituzione della componente Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI – dell’Imposta Unica Comunale.....	4
Art. 2. Scopo del Regolamento - Normativa di rinvio	4
Art. 3. Servizi da coprirsi con il Tributo per i Servizi indivisibili	5
Art. 4. Presupposto del Tributo	6
<u>Capo II Soggetto passivo e adempimenti dei contribuenti</u>	<u>7</u>
Art. 5. Soggetto passivo	7
Art. 6. Obbligo della dichiarazione	7
<u>Capo III Base imponibile, commisurazione del tributo e scadenze per i versamenti.....</u>	<u>9</u>
Art. 7. Base imponibile e commisurazione	9
Art. 8. Aliquote del Tributo.....	9
Art. 9. Scadenza delle rate dei versamenti	10
<u>Capo IV Esenzioni ed Agevolazioni</u>	<u>11</u>
Art. 10. Esclusioni	11
<u>Capo V Disposizioni transitorie e finali</u>	<u>12</u>
Art. 11. Entrata in vigore.....	12
Art. 12. Norma di rinvio	12

Capo I Norme generali

Art. 1.

Istituzione della componente Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI – dell'Imposta Unica Comunale

- 1) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina la componente Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI – della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1, c. 639⁽¹⁾ e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
- 2) Il tributo ha come scopo la copertura dei costi derivanti dalla predisposizione di servizi indivisibili fruiti e fruibili da tutti i cittadini e dalle imprese del territorio comunale.
- 3) La TASI è una componente della Imposta Unica Comunale.

Relazione all'Art. 1

Come detto nella relazione al Regolamento che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), la TASI è una componente della medesima imposta ed è legata alla fruizione di servizi indivisibili da parte dei cittadini.

Art. 2.

Scopo del Regolamento - Normativa di rinvio

- 1) Lo scopo del presente Regolamento è di costruire la disciplina di dettaglio della TASI, operando le scelte che sono demandate dalla Legge alla amministrazione comunale⁽²⁾.

¹ **Tutte le Norme riportate in nota sono riferite, quando non altrimenti specificato, alla Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), Art. 1:**

Comma 639:

È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

² **Comma 682.** *Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: ... omissis lettera a) b) per quanto riguarda la TASI:*

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Comma 679. *Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:*

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

2) La disciplina regolamentare generale è quella contenuta nel regolamento per l'istituzione della IUC.

3) In particolare, sono disciplinati con il presente Regolamento:

- a) L'individuazione dei servizi indivisibili da coprirsi con il Tributo;
- b) La definizione del soggetto passivo del tributo e la commisurazione della base imponibile;
- c) Le riduzioni ed esenzioni da accordare ai contribuenti, anche in relazione a diversi presupposti impositivi, a categorie di contribuzione ed alla situazione economica e sociale delle famiglie;
- d) gli obblighi specifici dei contribuenti;
- e) specifiche norme transitorie e finali.

4) Le Norme particolari contenute nel presente regolamento prevalgono sulla disciplina generale contenuta nel regolamento IUC, salvo per la misura delle sanzioni che è inderogabile.

Relazione all'Art. 2

Nel rinviare alla consultazione del Regolamento della IUC per la disciplina generale, si deve osservare come il presente regolamento abbia una portata fondamentale nella disciplina dettagliata del nuovo tributo, che insieme alla TARI (sui Rifiuti) costituisce la principale novità in materia, in quanto stabilisce in concreto, insieme alla deliberazione tariffaria di cui si dirà in seguito, quanto i contribuenti saranno chiamati a versare.

Art. 3.

Servizi da coprirsi con il Tributo per i Servizi indivisibili

1) Il Tributo contribuisce, insieme a risorse specifiche ed a parte del gettito IMU, alla copertura dei costi dei seguenti servizi:

- a) Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza;
- b) Servizi di tutela del patrimonio artistico e culturale;
- c) Servizi d'illuminazione stradale pubblica;
- d) Servizi cimiteriali non addebitabili al singolo richiedente;
- e) Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico, per la parte non coperta da Tassa o Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e dalla parte dei proventi per le sanzioni relative a violazioni al Codice della Strada destinata agli interventi di manutenzione stradale;
- f) servizi socio-assistenziali;
- g) servizio di protezione civile;
- h) servizio di tutela degli edifici ed aree comunali.

2) Con la deliberazione di Consiglio Comunale che fissa le aliquote del Tributo, di cui ai commi 676 e 677, Art. 1, L. 147/2013, vengono indicati i costi e la percentuale di copertura che l'Amministrazione Comunale intende conseguire attraverso la TASI.

Relazione all'Art. 3

La Norma istitutiva della TASI dispone chiaramente che il Comune debba dare conto di quali sono i servizi indivisibili che debbono essere coperti con il nuovo tributo. Appare coerente con una coerente disciplina di Bilancio e una reale gestione dei costi, dato che il loro ammontare cambia di anno in anno, determinare con la delibera tariffaria anche il livello di copertura che si intende conseguire con il Tributo.

Art. 4.***Presupposto del Tributo***

- 1) Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
- 2) Ai fini dell'individuazione degli immobili oggetto del tributo si fa riferimento alle definizioni vigenti ai fini dell'Imposta Municipale propria, comprese le assimilazioni ad abitazione principale operate dal Comune con il Regolamento IMU.

Relazione all'Art. 4

Il presupposto impositivo è, coerentemente alle disposizioni di Legge, fissato dalla Norma di livello nazionale, di cui il regolamento costituisce semplice recepimento.

Capo II Soggetto passivo e adempimenti dei contribuenti

Art. 5.

Soggetto passivo

- 1) La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'Art. 4 del presente Regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2) In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- 3) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5) Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra un minimo del 10⁽³⁾ per cento ed un massimo del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota deliberata dal Comune. L'aliquota a carico dell'occupante sarà determinata con deliberazione di Consiglio Comunale come previsto dall'Art. 8 del presente regolamento. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Relazione all'Art. 5

La Norma regolamentare in commento è pedissequa alla Legge.

Art. 6.

Obbligo della dichiarazione

- 1) Per la dichiarazione ai fini della TASI, salvo quanto disposto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di presentazione della dichiarazione dell'IMU e la disciplina generale prevista dal Regolamento istitutivo della IUC.

³ **Comma 681:** compresa tra un minimo del 10 ed un massimo del 30%.

- 2) I titolari di diritti reali sugli immobili che hanno affittato, locato, concesso in comodato, ecc. un immobile assoggettato alla TASI, per ottenere l'applicazione suddivisa dell'imposta prevista al precedente Art. 5, comma 5), secondo periodo, devono depositare, presso l'Ufficio competente del Comune, copia del contratto o dell'atto registrato opponibile a terzi con il quale l'immobile viene concesso a terzi, indicando chiaramente gli estremi catastali dell'immobile medesimo. Il deposito ha effetto dal giorno della sottoscrizione del contratto, se avviene entro trenta giorni dalla stessa, ove ritualmente registrato. In caso di concessione in comodato o diritto di uso o abitazione non risultante da atto pubblico, per ottenere la detrazione è necessario che venga presentata una comunicazione, completa di indicazione dei dati catastali, sottoscritta sia dal titolare del diritto reale sia dall'utilizzatore, che avrà comunque efficacia dal giorno del deposito presso l'Ufficio.
- 3) I contribuenti dovranno espressamente indicare ed identificare tramite gli estremi catastali, nella dichiarazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie di cui al successivo Art. 10, nonché indicare i locali imponibili di cui tali aree costituiscono accessorio o pertinenza. Dovranno del pari dichiarare eventuali detenzioni od utilizzi esclusivi di aree comuni condominiali.
- 4) In caso di fabbricati rurali strumentali, di cui al successivo Art. 8, comma 3) del presente Regolamento, la strumentalità deve risultare dalla dichiarazione.
- 5) La dichiarazione deve contenere anche l'indicazione di eventuali cause di esenzione o agevolazione previste dal presente regolamento o dalle delibere tariffarie.

Relazione all'Art. 6

L'obbligo della dichiarazione è disciplinato, in via generale dalla Legge e dal Regolamento istitutivo della IUC, cui si rinvia, in quanto portato in adozione congiuntamente al presente Regolamento.

In generale, il regime della dichiarazione in materia TASI è identico a quello IMU, salva la particolarità della contemporanea soggettività passiva ripartita tra titolare di un diritto reale (che è pure soggetto passivo IMU) ed utilizzatore (che non è soggetto passivo dell'IMU). Visto il richiamo di questo regime effettuato dal Legislatore, è evidente che ai contribuenti TASI si applichino le stesse norme, comprese quelle che esonerano dalla presentazione della dichiarazione in tutti quei casi in cui interviene un atto pubblico registrato, mentre resta obbligatorio presentare la dichiarazione quando il titolo di possesso, godimento od uso non risultino dal sistema di circolazione degli atti immobiliari, gestito dall'Amministrazione Finanziaria (catasto, conservatoria, ecc.).

Si è, quindi, previsto un regime particolare per gli immobili concessi in locazione, comodato, ecc. in quanto tale dato non è reperibile, univocamente, nelle banche dati accessibili dal Comune. Infatti, anche attraverso l'accesso alla banca dati dell'Anagrafe tributaria, non è possibile individuare univocamente gli immobili concessi in locazione, dato che gli unici dati accessibili riguardano l'identità dei soggetti (locatore e locatario) ma non gli immobili locati. Senza contare che talune forme di conduzione non sono sottoposte, di norma a registrazione. È una previsione generale dell'Ordinamento che le condizioni di concessione delle agevolazioni, a qualsiasi titolo, devono essere comunicate all'Ente impositore, da chi ne ha diritto, non appena il presupposto si verifica, ed in questo senso viene disciplinata una particolare modalità di informazione al Comune.

Capo III Base imponibile, commisurazione del tributo e scadenze per i versamenti

Art. 7.

Base imponibile e commisurazione

- 1) La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 2) Il versamento della TASI deve essere effettuato da ogni possessore o detentore in proporzione alla percentuale di possesso o detenzione secondo la destinazione della propria quota di fabbricato od area scoperta. Ai fini del versamento, il possesso o la detenzione sono conteggiati a mese, considerando interamente il mese in cui la condizione si è verificata per non meno di quindici giorni.

Relazione all'Art. 7

La Norma regolamentare non introduce nessuna particolarità rispetto alla Legge, in quanto non è peraltro consentito al Comune, ai sensi dell'Art. 52, D.Lgs. 446/97, alcun intervento sulla base imponibile dei tributi locali.

Il metodo di quantificazione della TASI, contenuto nel secondo comma dell'articolo in commento, pur essendo insito nel riferimento operato dal Legislatore, alla base imponibile dell'IMU, ha meritato un esplicito chiarimento a beneficio di coloro che, i conduttori normalmente, non sono soggetti passivi IMU, quindi hanno poca dimestichezza con questo meccanismo.

Art. 8.

Aliquote del Tributo

- 1) L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- 2) Con la medesima deliberazione di cui al comma precedente viene determinata l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- 3) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 1 del presente articolo.

Relazione all'Art. 8

La Norma regolamentare è pedissequa alle disposizioni di Legge, limitandosi a riunirle sotto un'unica rubrica.

Art. 9.
Scadenza delle rate dei versamenti

- 1) La TASI è versata in due rate, scadenti il 16 giugno e 16 dicembre dell'anno di imposizione; è ammesso il versamento in unica soluzione entro 16 giugno di ciascun anno.
- 2) Le rate possono essere prorogate con idonea deliberazione del Consiglio Comunale.

Relazione all'Art. 9

La Norma regolamentare è pedissequa alle disposizioni di Legge.

Capo IV Esenzioni ed Agevolazioni

Art. 10. Esclusioni

1) Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Relazione all'Art. 10

Anche questa Norma regolamentare riproduce pedissequamente la Legge..

Capo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 11.

Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.
- 2) Dalla medesima data entrano in vigore le deliberazioni tariffarie adottate dall'Amministrazione Comunale entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014.

Relazione all'Art. 11

La norma richiama le disposizioni dell'Ordinamento degli Enti Locali in materia di efficacia degli atti regolamentari tributari, ha il solo scopo di chiarire i limiti di tale efficacia.

Art. 12.

Norma di rinvio

- 1) Per quanto non previsto specificatamente nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2) Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali incompatibili con le stesse. In attesa dell'adeguamento formale del presente Regolamento, si applica comunque la normativa sovraordinata.